



L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

La disciplina dell’affidamento dei servizi sociali trova fondamento nell’art. 128 del D.lgs. 36/2023, il quale rimanda esplicitamente all’elencazione dettata dalla normativa europea, per l’individuazione dei servizi e disciplina, a seguire, le modalità di attuazione e le garanzie che l’affidamento deve assicurare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 21/06/2022, N. 78 → Delega al Governo in materia di contratti pubblici - Art.1 lett. v)

LIBRO II - PARTE VII D.LGS. 36/02023

TITOLO I - I SERVIZI SOCIALI E I SERVIZI ASSIMILATI:

ART. 127 → norme applicabili ai servizi sociali e assimilati

ALLEGATO XIV ALLA DIR. UE 24/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ART. 128 → servizi alla persona

ART. 108 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 → Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

ART. 14 D.LGS. 201/2022 → scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale

IL PUNTO SULL’ADEMPIMENTO

Attraverso la Legge Delega n.78/2022, il Governo è stato delegato all’attuazione di più decreti inerenti alla disciplina dei contratti pubblici. Ivi troviamo alla lettera “v” dell’art. 1: *“revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica”*.

L’art. 127 introduce la disciplina dell’affidamento ai servizi sociali ed alla persona. Ai fini dell’affidamento del servizio, le Stazioni Appaltanti possono procedere alternativamente:

→ con ricorso al **bando o avviso di gara**;

→ con **avviso di pre-informazione**, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi.

Il comma 2 prevede un’unica **eccezione** alle alternative sopra menzionate, configurabile solo qualora, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 76, l’amministrazione scelga di ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

L’art. 128 precisa, nel dettaglio, i servizi dedicati alla persona, che non rientrano nelle categorie già indicate nel precedente art. 127. Oltre all’elencazione dei servizi, i commi 3 e 8 individuano i principi generali di **qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza**, con richiamo all’obbligo di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Il comma 8 infine, nel richiamare le regole dettate dal Codice per gli appalti sottosoglia, nulla statuisce in ordine al rispetto del **principio di rotazione** (nessun rinvio è operato all’art. 49 del Libro II – parte I). L’esclusivo richiamo ai principi generali, si ritrova anche nel sopra citato art. 1 lett. “v” della L. 78/2022, laddove indica, quale criterio utilizzabile per l’aggiudicazione, esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI

La Relazione Illustrativa allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici, a pagina 181, fornisce elementi utili ad inquadrare correttamente le modalità di affidamento dei servizi alla persona. Con particolare riguardo al dibattuto tema della rotazione, si legge: *“per la sua attitudine innovativa, la previsione del **comma 8**, con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al **comma 3**) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.”*

Il contenuto della Relazione viene richiamato esplicitamente all’interno del Parere Mit n. 2103/2023, laddove, in ordine all’affidamento diretto sotto soglia dei servizi alla persona, si rifà esplicitamente a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa al Codice, confermando l’applicazione esclusiva dei principi generali di cui al comma 3 dell’art. 218 del Codice.





LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'art. 127 del D.lgs. 36/2023 indica, quale procedimento utilizzabile ai fini dell'affidamento dei servizi sociali e dei servizi alla persona:

→ il bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;

→ l'avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

La norma, in premessa, richiama esplicitamente l'art. 6 del Codice, a sottolineare la volontà del legislatore di favorire la collaborazione con gli enti del Terzo Settore, così come voluta e disciplinata dal D.lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo Settore".

Il comma 3 dell'art. 127 stabilisce che l'affidamento venga reso noto attraverso la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'Allegato II.6, Parte I, lettera G, che è possibile raggruppare, su base trimestrale, mediante invii cumulativi da effettuare al più tardi 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre. La terminologia "affidamento" ricorda il riferimento all'istituto della concessione.

Infine, il comma 4 precisa, che i bandi e gli avvisi di gara, nei settori speciali di cui all'art.173, devono contenere le informazioni di cui all'Allegato II.6, parte III, conformemente ai modelli di formulari, stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione; gli stessi sono pubblicati a norma dell'articolo 164 (comma 5).



I C.D. APPALTI RISERVATI

L'art. 129 del Codice dei Contratti, attribuisce alle stazioni appaltanti, la facoltà di riservare a determinati enti, il diritto di partecipare alle procedure di affidamento di servizi sanitari, sociali e culturali, individuati nell'Allegato XIV alla Dir. UE 24/2014.

"Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati."

La norma precisa inoltre che, l'affidamento può avere una durata massima di tre anni e che la riserva è esclusa verso quegli enti che, nei tre anni antecedenti all'affidamento, siano già stati aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>